



COPIA

COMUNE DI RICENGO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 36

Adunanza del **28/09/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** seduta straordinaria di prima convocazione – porte chiuse

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONCESSORIA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD DI CREMA – PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2022.

L'anno duemilaventuno addì 28 del mese di settembre alle ore 20,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 ROMANENGGHI Feruccio | |
| 2 DAGHETTI Giuliano | |
| 3 PARATI Daniele | |
| 4 ASSANDRI Rosa | |
| 5 ALBERTI Beatrice Maria Benedetta | |
| 6 CANTONI Alex | Assente giustificato |
| 7 MARTINELLO Fulvio | |
| 8 PARATI Luciano | |
| 9 BARBIERI Davide | Assente giustificato |
| 10 SAVI Simone | |
| 11 DI BIASE Felice | |

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Alesio Dr. Massimiliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.

PREMESSO che:

- Gli "impianti sportivi" comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 826 ed 828 del codice civile, costituiscono beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati alla "pratica ed alla fruizione sportiva" in favore della collettività. Quindi, il soggetto privato gestore degli impianti, al fine di soddisfare gli interessi della collettività, deve rispettare puntuali vincoli gestionali ed obblighi di condotta, cosicché siano assicurati determinati standard qualitativi, sulla garanzia dei quali l'amministrazione mantiene penetranti poteri di vigilanza e controllo.
- L'Amministrazione Comunale di Ricengo ritiene di fondamentale interesse pubblico la pratica sportiva, soprattutto nel campo giovanile, sia dal punto di vista fisico, ma anche come momento di formazione e di socializzazione.
- Il Comune di Ricengo è proprietario dei seguenti impianti sportivi, siti in via Camisano n. 4: Palestra comunale con relativi locali accessori (spogliatoi, magazzini, locali di servizio);

DATO ATTO che:

- L'Associazione PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di Crema rappresenta, nell'ambito del territorio cremasco, un'organizzazione sportiva di sicura competenza e professionalità, saldamente ancorata al rispetto dei valori di socializzazione e di educazione, intimamente connessi alla pratica sportiva del gioco della pallacanestro;

RILEVATO che l'Associazione PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di Crema ha offerto la propria disponibilità per la gestione degli indicati impianti sportivi comunali (locale palestra e locali accessori come da allegata planimetria).

PRESO ATTO che costituisce sicuro interesse pubblico, meritevole di apprezzamento e di cura, lo svolgimento di attività sportive nel territorio comunale, in ragione della tutela costituzionale, prevista dall'articolo 32 Cost., allo sport inteso quale corollario ed estrinsecazione del diritto alla salute.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione fra il Comune di Ricengo e la PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di Crema, costituita da n. 11 articoli.

RITENUTO di approvare la bozza di convenzione;

VISTO il Testo Unico delle Autonomie Locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile dei Servizi e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE:

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 9 consiglieri presenti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione con la PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di Crema, avente ad oggetto la concessione in uso, in favore della medesima associazione, dei seguenti impianti sportivi, siti in via Camisano n. 4: Palestra comunale e relativi locali accessori, di cui all'allegata planimetria.
 - 2) Di dare atto che la disciplina della concessione è contenuta nell'approvata convenzione e che la medesima avrà durata dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.
 - 3) Di conferire mandato al Responsabile Area Tecnica di procedere alla stipula.
-

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE

Il segretario comunale
f.to Alesio Dott. Massimiliano

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e 151 comma 4, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, esprime, in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria, parere FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio
f.to Opici Erminia

CONVENZIONE CONCESSORIA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE

Il giorno del mese di dell'anno 2021, nella sede municipale del Comune di Ricengo, sono presenti, per la stipula della presente scrittura privata, i Sigg.:

- **Geom. Beretta Luca**, nato a Crema (CR), il 02/05/1971, agente nel presente atto in qualità di Responsabile dell'area tecnica del COMUNE DI RICENGO, operante esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune medesimo; Partita IVA. 00301430195; di seguito "*Comune*", oppure "*concedente*".
- **Tacca Erminio Francesco**, nato a Crema (CR) il 14/07/1969, residente in Via Termini n° 14/B – Crema (CR), agente nel presente atto in qualità di rappresentante dell'Associazione PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di CREMA; C.F. – P.IVA 01248580191- CODICE SOCIETA' 028170 di seguito: "*Associazione*" o "*concessionario*".

PREMESSO

CHE l'Amministrazione intende rilanciare e valorizzare la Palestra Comunale, sita in frazione Bottaiano, via Camisano.

CHE gli "impianti sportivi" comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 826 ed 828 del codice civile, costituiscono beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati alla "pratica ed alla fruizione sportiva" in favore della collettività. Quindi, il soggetto privato gestore degli impianti, al fine di soddisfare gli interessi della collettività, deve rispettare puntuali vincoli gestionali ed obblighi di condotta, cosicché siano assicurati determinati standard qualitativi, sulla garanzia dei quali l'amministrazione mantiene penetranti poteri di vigilanza e controllo.

CHE l'Amministrazione Comunale di Ricengo ritiene di fondamentale interesse pubblico la pratica sportiva, soprattutto nel campo giovanile, sia dal punto di vista fisico, ma anche come momento di formazione e di socializzazione.

CHE la valorizzazione è finalizzata, primariamente, a consentire una fruizione della palestra da parte dei residenti, con l'attivazione di corsi per ragazzi.

CHE l'Associazione PALLACANESTRO BEES CON CUORE, avente sede in Crema, ha manifestato interesse a gestire la Palestra Comunale, oltre che a poter svolgere attività sportiva, concretantesi anche nell'organizzazione di corsi per ragazzi.

CHE costituisce sicuro interesse pubblico, meritevole di apprezzamento e di cura, lo svolgimento di attività sportive nel territorio comunale, in ragione della tutela costituzionale, prevista dall'articolo 32 Cost., allo sport inteso quale corollario ed estrinsecazione del diritto alla salute.

CHE, con deliberazione consiliare n. 36 del 28/09/2021, è stata approvata la bozza della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il Comune conferisce, in favore dell'Associazione **PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD** di Crema, in regime di concessione, la gestione della Palestra Comunale, sita in frazione Bottaiano, via Camisano.
2. In virtù di tale conferimento, l'Associazione diviene concessionaria della Palestra e potrà esercitare i connessi e previsti poteri.
3. La concessione della gestione non è a titolo esclusivo, nel senso che l'Associazione dovrà consentire l'utilizzo della Palestra, in favore dei soggetti terzi (persone o gruppi) e del Comune, come specificato nei successivi articoli.
4. La presente concessione ha carattere sperimentale ed avrà durata di un anno. Prima della scadenza, l'Amministrazione valuterà i risultati conseguiti, in termini di sufficiente perseguimento e realizzazione degli obiettivi prefissati (coinvolgimento dei ragazzi residenti) e, sulla base di tale verifica e valutazione, deciderà per un eventuale rinnovo.
5. La palestra viene concessa per essere destinata esclusivamente allo svolgimento di attività sportiva per le finalità prima indicate, con espresso divieto di subconcessione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.
6. La Palestra è costituita, come si desume anche dall'allegata planimetria (allegato "A") dai seguenti locali: spogliatoi, locale palestra, atrio, locali accessori.

Articolo 2 – (FINALITA')

1. La convenzione è stipulata con il preciso intento di favorire la pratica, la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili, attraverso la predisposizione e l'organizzazione continua di corsi rivolti alla promozione sportiva nei riguardi dei giovani residenti.
2. Tali principi e finalità sono considerati come "determinanti" per l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 3 – (DURATA)

1. La durata della convenzione viene stabilita in un anno, come segue: dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
2. Non è possibile alcun rinnovo tacito della convenzione. Viceversa, è possibile un rinnovo espresso.

Articolo 4 – (GRATUITA')

1. In ragione degli obblighi posti a carico dell'Associazione, come successivamente specificati, viene prevista e concordata la gratuità della concessione.

Articolo 5 – (OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE - COMUNE)

1. Il Comune si obbliga a consegnare al concessionario l'immobile in buono stato di manutenzione, garantendone il pacifico godimento durante il periodo di concessione.
2. Della consegna al concessionario delle strutture sportive, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti contraenti.
3. Il Comune dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.

Articolo 6 – (OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

1. Il concessionario si obbliga a prendere in consegna l'immobile, durante il periodo d'uso, osservando la diligenza del buon padre di famiglia ed impegnandosene ad utilizzarlo esclusivamente per lo svolgimento di attività sportiva.
2. In particolare, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spesa e senza alcuna compartecipazione del Comune, a:

- a. Effettuare la pulizia complessiva della Palestra, compresi i servizi e tutti i locali annessi.
 - b. Sopportare, a titolo esclusivo, tutte le spese di riscaldamento, fornitura e consumo di energia elettrica, fornitura e consumo di acqua. A tal riguardo, il Comune, con cadenza trimestrale, comunicherà le indicate spese al concessionario, il quale dovrà procedere al rimborso, a seguito di emissione di fattura elettronica maggiorata di IVA (IVA che risulta quindi un debito a favore dello Stato con riversamento della medesima da parte del Comune stesso, mentre un credito verso lo Stato per la Società Sportiva), in favore del Comune, entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento della fattura stessa.
 - c. Effettuare tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione di lampade.
3. Il concessionario si obbliga, inoltre, a:
- a. Far utilizzare la Palestra a tutti i Gruppi ed altre Associazioni, che ne facciano richiesta. Il concessionario deve consentire un utilizzo in favore di soggetti "terzi" (singoli privati, gruppi ed associazioni) in misura non inferiore al 30% dell'utilizzo complessivo. A tal riguardo, il concessionario presenta e deposita un articolato calendario delle attività che intende svolgere, con indicazione di: - orari quotidiani di apertura e chiusura; - fasce orarie riservate ai soggetti "terzi" (allegato "B"). L'associazione si occuperà di ricevere le prenotazioni e di introitare le tariffe da parte dei soggetti terzi. L'ammontare complessivo delle tariffe viene attribuito all'Associazione a fronte delle attività da porre in essere ed ai costi da sopportare. Ogni tre mesi (entro la quindicina del mese successivo), l'Associazione relazionerà in merito alle prenotazioni ricevute ed a quanto introitato. Le tariffe da applicare sono esclusivamente quelle approvate dal Comune.
 - b. Consentire al Comune di svolgere le proprie attività, manifestazioni ed eventi, con immediata priorità su tutte le altre attività. Il Comune dovrà comunicare, almeno 3 giorni prima, l'inizio e la fine del suo utilizzo esclusivo. Siffatto utilizzo comunale è consentito nella misura di numero 50 ore in ragione di anno.
4. Il concessionario dichiara e si obbliga a riconsegnare, al termine della convenzione concessoria, la palestra, impegnandosi a non danneggiare la medesima. Ogni aggiunta, che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare la palestra, ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta senza il preventivo consenso scritto del Comune.
5. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione delle attività per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 7 – (VIGILANZA-CONTROLLI)

1. Il Comune potrà, in qualunque momento, ispezionare o far ispezionare la Palestra, anche senza comunicazione preventiva, al fine di verificarne il corretto uso.
2. In caso di danni alle strutture, anche lievi, derivanti da incuria od altre condotte, l'Associazione è tenuta, in relazione alle proprie competenze e responsabilità, al ripristino delle stesse a loro spese od al rimborso dei danni al Comune.
3. Qualora l'Associazione perseguisse fini diversi o contrastanti con quelli stabiliti nella presente convenzione o venissero meno agli obblighi assunti nella presente convenzione, il Comune si riserva il diritto di attivare la procedura di decadenza, come previsto al successivo articolo 9 .

Articolo 8 – (RESPONSABILITA'-CAUZIONE)

1. L'associazione resta vincolata, nell'esercizio delle sue attività senza alcuna responsabilità diretta o indiretta da parte del Comune, all'osservanza di tutte le norme di legge e le prescrizioni emanate dai competenti organi o Autorità.

2. Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti di lavoro e ad ogni altro simile rapporto, che intercorra fra la Società Sportiva ed il personale, di cui essa debba servirsi per lo svolgimento della propria attività.
3. Il Comune non risponde dei danni, che dovessero derivare a terzi o agli associati, in relazione all'utilizzo della palestra per qualsiasi ragione o causa. Il concessionario è l'unico soggetto esclusivamente responsabile per ogni danno a cose, beni (comprese tutte le attrezzature ed impianti presenti) o persone, accaduto durante l'utilizzo.
4. A garanzia del corretto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, oltre che per il parziale risarcimento di qualsivoglia danno, che dovesse essere arrecato agli immobili oggetto di concessione, l'Associazione presenta e deposita la seguente fidejussione, rilasciata da, n., del, per un valore di € 2.000,00. La fidejussione avrà durata pari a 15 mesi, con scadenza il 30/11/2022.

ART. 9 (DECLARATORIA DI DECADENZA – SANZIONI)

1. Il Comune avrà diritto di procedere alla declaratoria di decadenza della convenzione concessoria con connessi effetti risolutivi, previo contraddittorio, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) qualora l'Associazione ponga in essere atti, che costituiscano, direttamente o indirettamente, grave violazione di Leggi o Regolamenti, ovvero inosservanza di Ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - b) qualora l'Associazione si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione.
2. Al verificarsi degli eventi ora indicati, il Comune concedente comunica l'avvio del procedimento, con l'indicazione delle contestazioni, il quale dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni.
3. Indipendentemente dalle ipotesi di decadenza, in caso di qualsivoglia violazione della presente convenzione, il Comune, previo contraddittorio, procederà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00, secondo la gravità della violazione medesima.
4. L'irrogazione di una seconda sanzione, seppur non grave, comporterà l'avvio del procedimento di decadenza.

ART. 10 (CONTROVERSIE)

1. La definizione di eventuali controversie, relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, dopo l'infruttuoso esperimento del tentativo di bonaria conciliazione, viene devoluta all'Autorità giurisdizionale amministrativa, territorialmente competente (art. 133, D.Lgs n. 104/2010, ad eccezione delle controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi: Consiglio di Stato, n. 1064/2020).

Articolo 11 – (DISCIPLINA RESIDUA - RINVIO)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, trova efficacia ed applicazione la disciplina in tema di concessione di beni pubblici, oltre che le disposizioni del codice civile, se compatibili
2. Tutte le eventuali spese della presente convenzione sono interamente a carico del concessionario.

- Allegato "A": Planimetria Palestra

Beretta Luca (Comune di Ricengo)

Tacca Erminio Francesco (Associazione PALLACANESTRO BEES CON CUORE ASD di Crema)